

**Consiglio di Stato sentenza 11 marzo 2008 n. 1031**

*Presidente Varrone - Relatore De Michele*

*Ricorrente Ivanova*

*Fatto*

Con atto di appello notificato il 21.7.2006 si impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 1140/06 del 12.1.2006 (che non risulta notificata), con la quale veniva respinto il ricorso della sig.ra Petrova Vaselina Ivanova avverso il diniego di rinnovo del proprio permesso di soggiorno, diniego emesso con decreto del Questore di Firenze n. prot. 66 del 10.1.2005 e giustificato da una sentenza di condanna, riportata dalla straniera interessata per il reato di furto aggravato, ex artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.. Nella citata sentenza n. 1140/06, emessa dal Giudice Amministrativo in forma semplificata, ex art. 9 L. n. 205/2000, si rilevava la sufficienza della predetta condanna quale causa ostativa del rinnovo di cui trattasi, a norma dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286/98, senza necessità di valutazione della pericolosità sociale della diretta interessata. Avverso la pronuncia del Giudice Amministrativo, nonché avverso il contestato diniego, nell'atto di appello vengono ribaditi i seguenti motivi di gravame:

- violazione di legge in relazione all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, in quanto la condanna inflitta in sede penale (nel caso di specie, ex artt. 444 e seguenti c.p.p.) non dovrebbe dare luogo ad una presunzione assoluta di pericolosità sociale, indipendentemente dalla situazione complessiva del soggetto interessato e dall'eventuale insorgenza di nuovi elementi di valutazione; a quest'ultimo riguardo, non sarebbero state nella fattispecie considerate diverse circostanze, che avrebbero giustificato conclusioni diverse: alla sussistenza di un unico isolato episodio delittuoso, infatti, dovevano contrapporsi il documentato svolgimento, da parte dell'interessata, di attività sia di lavoro dipendente, sia di studio presso l'Università di Firenze, con ulteriore rilevazione di una situazione patologica all'epoca dei fatti contestati («bulimia nervosa - sottotipo multimpulsivo, nell'ambito del quale possono essere presenti atti cleptomaniaci», come attestato in una perizia medica di parte). L'Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, resisteva formalmente all'accoglimento del gravame.

*Diritto*

La questione sottoposta all'esame del Collegio è quella della avvenuta emanazione, o meno, dell'atto impugnato in primo grado in conformità alla disciplina vigente, con riferimento all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione), in base al quale «il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello

Stato...sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili».

Tra le circostanze che precludono il rilascio del permesso di soggiorno (e quindi, in base alla norma sopra riportata, anche il rinnovo del medesimo) l'art. 4, comma 3 del medesimo D.Lgs. - nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 30.7.2002, n. 189 - pone espressamente il caso in cui lo straniero «risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dall'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite».

Nella situazione in esame non è contestato che la condanna riportata dall'appellante configuri una delle ipotesi ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, a norma del citato art. 380 c.p.p. (arresto in flagranza di reato), ma si sottolinea come la condotta sanzionata (furto di tre capi di abbigliamento di scarso valore in un grande magazzino) si sia successivamente rivelata - secondo la documentazione depositata in atti - manifestazione di una patologia (bulimia nervosa e cleptomania), regredita dopo un periodo - 1.2.2005/25.3.2005 - di ricovero presso la casa di cura Neuropsichiatrica Villa dei Pini di Firenze, con ulteriore prosecuzione del percorso terapeutico, attestato da certificazione della psicologa dott.ssa Beatrice Bonechi, in data 14.7.2005 e da una perizia di parte, a firma dello psichiatra dott. Renato Iacopino, in data 16.9.2005.

Altra documentazione inerente all'interessata riguarda lo svolgimento degli studi universitari, presso la facoltà di Economia, con borsa di studio per l'anno accademico 2003/2004 e la prosecuzione di attività lavorativa come collaboratrice familiare a tempo indeterminato presso l'abitazione del sig. Massimo Goti di Prato, come da attestazione in data 21.10.2004.

In tale situazione, il Collegio ritiene fondata ed assorbente la censura di violazione dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998: se in via generale, infatti, la norma sopra riportata non lascia margini di discrezionalità, circa l'entità della pena, l'abitualità o la segnalata occasionalità della condotta sanzionata, nonché circa la valutazione della personalità complessiva dell'imputato, non manca tuttavia la previsione di una possibile deroga, in via eccezionale, ove si ravvisi la «sopravvenienza di nuovi elementi», evidentemente da valutare caso per caso, in rapporto ai dati emergenti dagli atti (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 20.4.2006, n. 2199; 17.5.2006, n. 2866, 27.6.2006, n. 4108; 17.5.2006, n. 2866).

Nel caso di specie, la condanna riportata nel 2004 dall'attuale appellante rientra fra quelle ostative, ex se, del rilascio o del successivo rinnovo del permesso di soggiorno, ma sono stati evidenziati dall'interessata - come riscontrabile dalla documentazione in atti - «nuovi elementi» che, in base alla citata normativa, avrebbero potuto consentire, in via eccezionale, il rinnovo stesso: la condotta penalmente sanzionata, infatti, risulta concomitante ad una situazione di disagio psico-fisico, che è stata affrontata (nonché almeno in parte risolta) sul piano clinico e che, per altro verso, emerge come fatto episodico, in un contesto di vita e di lavoro del tutto regolare.

In tale situazione, il diniego non doveva ritenersi atto vincolato, sussistendo la possibilità di una valutazione di merito, ragionevolmente

indirizzata ad una diversa conclusione della procedura di rinnovo di cui trattasi, dovendo ritenersi erronea - alla luce di tutte le circostanze sopra esposte - l'avvenuta qualificazione dell'appellante come «persona che viva anche in parte con i proventi di attività delittuose».

Non viene nella fattispecie posta in dubbio, dunque, la discrezionalità del legislatore nel valutare le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, in rapporto a fenomeni di vasta portata che, in un determinato momento storico, possono porre problematiche eccezionali: l'ampiezza del fenomeno immigratorio, la registrata crescita di condotte devianti (con conseguente allarme sociale) e l'oggettiva difficoltà di controllo capillare del territorio possono, infatti, porre su una base di ragionevolezza anche disposizioni molto rigide, che vedano preclusa la permanenza sul territorio nazionale di chi sia stato condannato per determinati reati, nella consapevolezza della impossibilità di compiere accertamenti approfonditi sulla pericolosità sociale dei singoli.

Le norme di cui si discute, pertanto, appaiono frutto di bilanciamento di interessi, fra una «politica dell'accoglienza» (che privilegi il lato personale ed umano, ovvero l'indubbia possibilità di recupero sociale di chi sia incorso in vicende anche penalmente rilevanti) ed una «politica del rigore», che punti ad inserire nel tessuto sociale solo i numerosissimi lavoratori stranieri, che offrano le migliori garanzie di positivo apporto e migliore inserimento nella collettività, senza che l'una o l'altra di tali scelte trovino ostacolo nella Carta Costituzionale, non essendo imposta - anche nell'ottica della legislazione restrittiva, attualmente vigente - alcuna presunzione assoluta di pericolosità sociale del singolo, ma solo una esigenza di condotta irreprensibile per l'ingresso e la permanenza in Italia dello straniero: è la stessa logica sopra indicata, in ogni caso, ad imporre che sia possibile valutare (come appunto previsto dalla normativa in esame) nuove circostanze sopravvenute che, come quelle ravvisabili nel caso di specie, siano tali da attenuare il disvalore riconducibile a singole condotte devianti, ovvero tali da giustificare, in via eccezionale, quell'inserimento dello straniero nel territorio nazionale, che appaia già positivamente in atto.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l'appello debba essere accolto, con gli effetti di cui in dispositivo; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione.

*PQM*

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello n. 6768/06 e, per l'effetto, annulla la sentenza del Tar per la Toscana n. 16/06 del 12.1.2006 e, in riforma della medesima, annulla altresì il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno n. 66 del 10.1.2005; compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.